



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del
Codice dei Contratti Pubblici nell'ambito delle procedure di
affidamento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria.



Sommario

PREFAZIONE	2
ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO	10
SOGLIE	10
DISTINZIONE TRA "PROCEDURE" E "STRUMENTI" DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA	10
OBBLIGHI DI ACQUISTO IN FORMA CENTRALIZZATA	11
DEROGA ALL'OBBLIGO NORMATIVO DI RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CONSIP S.P.A.	11
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (Me.PA.) – ANALISI DELLE MODALITA' DI ACQUISTO ALL'INTERNO DEL SISTEMA	13
ALTRI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A.	15
ACQUISIZIONE DI BENI APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE.....	16
LE TIPOLOGIE DI PROCEDURE	17
L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00.....	18
L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.....	22
LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00	27
PRECISAZIONI CONCLUSIVE	29



PREFAZIONE

Il presente documento è predisposto al fine di fornire istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nell'ambito delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria gestite dall'Ateneo e con l'obiettivo di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento di tali contratti. In particolare, ha una duplice finalità: da un lato, quella di supportare gli Uffici competenti nel superamento delle difficoltà che si incontrano nel garantire il rispetto della normativa in materia di acquisti, caratterizzata da una notevole complessità, da stringenti obblighi di centralizzazione, da mutevolezza della relativa normativa di attuazione, nonché dalle specificità, per alcuni aspetti, del settore universitario; dall'altro, quella di standardizzare, per quanto possibile, gli atti ed i procedimenti che contraddistinguono il processo, in un'ottica, oltre che di garanzia per la coerenza delle scelte e delle prassi adottate all'interno dell'Amministrazione, anche di semplificazione del lavoro degli operatori e conseguente riduzione dei tempi delle procedure.

A tali fini, il documento riepiloga le disposizioni normative ed amministrative applicabili a tali procedure; delinea, nelle fasi essenziali, il procedimento da seguire, in linea di massima, per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia, in relazione alle diverse fasce di importo che condizionano la scelta della procedura di affidamento utilizzabile dall'Amministrazione per l'acquisto; contiene schemi relativi ai provvedimenti più rilevanti che vengono adottati nell'ambito delle procedure in discorso. In specifico riferimento a tale ultimo profilo, **con l'obiettivo di mettere a disposizione strumenti operativi per lo svolgimento delle procedure di affidamento, viene allegata un'Appendice che contiene i seguenti documenti:**

- **Allegato 1:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di preventivi";
- **Allegato 2:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di avviso";
- **Allegato 3:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
- **Allegato 4:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con unico operatore economico";
- **Allegato 4 bis:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con più operatori economici";
- **Allegato 5:** Format di "Determina di indizione di procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul



- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per importi inferiori ad euro 40.000,00”;
- **Allegato 5 bis:** Format di “Determina di indizione di procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta Aperta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per importi pari o superiori ad euro 40.000,00”;
 - **Allegato 6:** Format di “Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per importi inferiori ad euro 40.000,00”
 - **Allegato 6 bis:** Format di “Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per importi pari o superiori ad euro 40.000,00”
 - **Allegato 7:** Format di “Determina di indizione di procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, con previo avviso, per acquisti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 extra Me.PA”;
 - **Allegato 7 bis:** Format di “Determina di indizione di procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, con previo avviso, per acquisti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, mediante RDO”;
 - **Allegato 8:** Format di “Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016”.

Tali allegati costituiscono format di determine che potranno essere utilizzati a seconda della procedura di affidamento (affidamento diretto, o procedura negoziata) e dello strumento utilizzato (es. MEPA) e dovranno essere modificati/integrati dagli Uffici sulla base delle caratteristiche peculiari della tipologia di affidamento. A tal fine, dovranno essere modificate/integrate le sezioni ricomprese fra parentesi quadre (“[...]”) e quelle lasciate in bianco (“...”).

Il presente documento costituisce una prima pubblicazione, alla quale potranno seguirne di ulteriori in futuro, su altre o specifiche tematiche connesse al tema degli acquisti sotto soglia comunitaria. Potranno inoltre essere redatti e messi a disposizione ulteriori format di provvedimenti, in aggiunta a quelli acclusi al presente documento, relativi a determinazioni rilevanti ai fini della gestione dei procedimenti di acquisto di beni e servizi sotto – soglia comunitaria, così come potranno essere aggiornati e/o modificati quelli attualmente resi disponibili, ove necessario. Infine, il contenuto del presente documento sarà aggiornato a seguito dell’emanazione ed entrata in vigore del Regolamento Unico di cui all’articolo 216 comma 27 octies del **Dlgs 50/2016**, Regolamento che dovrà contenere **anche** specifiche disposizioni relative alle procedure di affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e la cui adozione è prevista entro la fine del 2019.



Resta inteso che si tratta di un documento di carattere operativo, ferme le ordinarie attività di ricerche e analisi di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi, a cura degli Uffici competenti alle procedure di acquisto, atteso che esse rappresentano presupposto indispensabile per il corretto svolgimento dell'istruttoria connessa ad ogni procedimento di acquisto.



ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'analisi del contesto normativo di riferimento è opportuna al fine di evidenziare, da un lato, la molteplicità delle disposizioni di riferimento (di diversa natura, normativa e non) che governano, per quanto rileva in questa sede, la disciplina in materia di acquisizioni sotto la soglia di rilievo comunitario [e, più in generale, nell'ambito dei contratti pubblici]; dall'altro, l'attuale incompletezza del quadro normativo di riferimento, che attende di essere definito a seguito dell'adozione di un Regolamento di attuazione del **Dlgs 50/2016**, previsto dall'articolo 216 comma 27 octies del predetto decreto. Proprio la molteplicità, eterogeneità e, talvolta, contraddittorietà delle fonti di riferimento e l'incompletezza del quadro normativo ampliano i margini di discrezionalità da esercitare nell'ambito dei procedimenti in questione e rendono più complessa l'attività degli operatori, con conseguente necessità di definire, nell'ambito dell'Amministrazione, indirizzi e direttive che possano orientare le scelte ed i contenuti dei provvedimenti da adottare, nell'ottica della coerenza dell'operato dell'Amministrazione.

Gli appalti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria sono attualmente regolati:

- dalle disposizioni del **dlgs 50/2016 e s.m.i.** e, in particolare, da quelle contenute nell'**articolo 36 del citato decreto**, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56** [recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"], dal **decreto legge n. 32/2019 [c.d. Decreto "Sblocca Cantieri"**, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*"], come convertito con **legge n. 55 del 14 giugno 2019**;
- dalle **linee guida ANAC n. 4**, aventi ad oggetto "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici* [adottate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018 e, da ultimo, con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2273/2018], **solo in quanto compatibili con le disposizioni del Codice** [nella formulazione che risulta dal decreto "Sblocca – Cantieri", come convertito] **e solo fino all'adozione ed entrata in vigore del Regolamento Unico previsto dall'articolo 216 comma 27 octies del Codice** medesimo;
- dalle **disposizioni che stabiliscono obblighi di acquisto in forma centralizzata** ed individuano **strumenti di acquisizione specifici**, di cui le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi, secondo quanto di seguito riportato:



a) **art. 1 comma 449 della legge 296/2006 [come modificato dall'art. 1 comma 495 della legge 208/2015] e art. 1 comma 510 della legge 208/2015:** in base a tali disposizioni le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni – Quadro previste dall'art. 26 della **legge 488/1999** [*Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione, ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni*]. In subordine, qualora la Convenzione Quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea a garantire le esigenze dell'Amministrazione, è possibile espletare procedure di affidamento in via autonoma, fermo il rispetto degli obblighi normativi di utilizzo degli altri strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A.. In particolare, **ai sensi dell'articolo 1 comma 510 della citata legge 208/2015, è possibile acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip attive, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive non sia idoneo allo specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali**¹. L'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive deve essere preventivamente autorizzato dall'organo di vertice amministrativo, con provvedimento motivato, che viene trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti².

➤ dalle **disposizioni che disciplinano gli obblighi di ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni**, come di seguito riportato:

a) **art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018:** in base a tali disposizioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Università – tra gli altri – sono tenute a fare **ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.]** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010³ ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. **Il Me.PA. è un mercato digitale dove le amministrazioni**

¹ L'inidoneità per mancanza delle caratteristiche essenziali che legittima la deroga dell'obbligo di acquisti centralizzati "deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto della Convenzione e sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno" [delibera Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, 20 aprile 2016, n. 38]. Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale. **Le caratteristiche essenziali devono essere verificate alla luce del decreto MEF del 28.11. 2017** (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale) che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip.

² Non è necessario attendere l'esito del controllo per poter effettuare l'acquisto, perché l'esame del provvedimento di autorizzazione è configurabile come "controllo sulla gestione" e di carattere "finanziario/contabile" [Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 26 luglio 2016, n. 12]

³ Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice. [il riferimento è al Dlgs 163/2006]



registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richiesta di offerta o trattativa diretta.

b) **Circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409**, indirizzata alle Istituzioni Universitarie, nella quale è rappresentato, tra l'altro, quanto segue: *“Le modalità di acquisto di beni e servizi di scarso valore devono essere disciplinate, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e degli Enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia che devono reggere l'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 1 L. 241/1990, nonché dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici al fine di accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi dell'Unione europea. Pertanto questo Ministero invita i destinatari della presente circolare ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate”*.⁴

➤ **Dalle disposizioni che regolano l'acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche**, come di seguito riportato:

a) **la Legge n. 208/2015, all'art. 1, comma 512°**, per la categoria merceologica relativa ai **servizi e ai beni informatici e di connettività** ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione). Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip si riferisce agli **acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dal sopra citato art. 1, comma 450° della legge 27 n. 296/2006** (come modificato dall'art. 1, comma

⁴ La circolare sembra aver trasformato quella che il legislatore ha costruito in termini di facoltà dell'Amministrazione [ricorso/non ricorso al Me.PA. per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5000,00] in un vincolo [di non ricorso al Me.PA. per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5000,00, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate]. In attuazione della circolare, il ricorso al MEPA per gli acquisti di valore superiore ai 5000 euro dovrebbe essere motivato nel provvedimento di affidamento, dando conto della situazione eccezionale che giustifica il ricorso. In realtà, l'impostazione delineata dal MIUR dà adito a dubbi, **atteso che l'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificata dall'art. 1 comma 130 della legge 208/2015 sancisce solo l'obbligo di ricorso al MEPA per affidamenti di importo superiore a 5000,00 euro e non il divieto del ricorso allo stesso per affidamenti di importo inferiore. Pertanto, la scelta di ricorrere al ME.PA. per l'affidamento relativo a beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 non è illegittima.** Pertanto, nei format di provvedimento che vengono proposti in Appendice, il riferimento alla circolare ministeriale è effettuato esclusivamente per completezza del quadro normativo ed amministrativo di riferimento e quale ulteriore elemento giustificativo (pur non necessario, in presenza della norma di legge) del mancato ricorso al ME.PA. per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5000,00, laddove l'Amministrazione decida di attingere il fornitore dal mercato tradizionale. Laddove, invece, si opti per il ricorso al Me.PA., sarà sufficiente esplicitare, nella determina di affidamento, che, nell'ambito del Me.PA, sono stati individuati prodotti/servizi idonei a soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione.



130° della legge n. 145/2018)⁵. L'art. 1, comma 516° della **Legge n. 208/2015** prevede la **possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso di strumenti Consip esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);**

- b) Dalle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge 126 del 29 ottobre 2019, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano – tra gli altri - alle Università statali per l'acquisto di **beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Pertanto, gli Atenei, per tale tipologia di acquisti, sono esonerati dall'obbligo di ricorso al Me.PA..****⁶
- c) l'articolo 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,** relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.** Le Università, per tali categorie merceologiche, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle Convenzioni e Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. Tutti i contratti stipulati senza fare ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. devono essere trasmessi all'A.N.AC. In tali casi, i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente

⁵ la Delibera Corte Conti Umbria, 27 aprile 2016, n. 52, ha affermato che: “... l'art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come novellato dall'art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208/2015, così che per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 Euro” [ora il riferimento è ad euro 5000,00], è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della Legge di stabilità 2016”.

⁶ In mancanza di specifiche indicazioni normative, allo stato, l'individuazione dei beni e dei servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca è rimessa, all'atto dei singoli acquisti, alla valutazione del Dirigente/Direttore, su istruttoria del Responsabile del Procedimento, con esplicitazione nella determina a contrarre.



di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip S.p.A. che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

- **Dalle disposizioni contenute negli articoli 40 e 52 del Dlgs 50/2016, che recepiscono l'art. 22 della direttiva europea 2014/24/UE, stabilendo l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di espletare procedure esclusivamente telematiche mediante piattaforme elettroniche.** Tali disposizioni prevedono, rispettivamente che, a partire dal 18 ottobre 2018, *“le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”*[art. 40] e che *“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”* [art. 52]. Pertanto, **i mezzi elettronici di comunicazione dovranno essere utilizzati non solo per la mera corrispondenza tra stazione appaltante e operatori economici** (ad es., richieste di chiarimento, convocazione delle sedute pubbliche, ecc...), **ma anche per la presentazione delle candidature e delle offerte da parte degli operatori, attività per la quale non è consentito l'utilizzo della PEC**, ma che necessita dell'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione. Ciò in quanto la PEC è uno strumento non idoneo a garantire la riservatezza delle domande/offerte e a certificare che l'apertura delle medesime avvenga soltanto dopo il termine di presentazione. L'articolo 52, comma 1°, terzo periodo, del **D.Lgs. 50/2016** prevede tuttavia che le stazioni appaltanti possano utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui *“[...] (c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”*. Il comma 3° del succitato articolo 52 precisa che *“Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo”*.

In aggiunta a tale disciplina generale, per l'Ateneo, trova applicazione la normativa di settore, contenuta nel vigente **Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, parte IIII, articoli 56 e ss..**



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

Le procedure di affidamento aventi per oggetto servizi e forniture sono connotate da varie fasi procedurali e da correlati adempimenti da porre in essere.

Si premette che, ai sensi dell'art. 3 del Codice, si intende per:

- «**appalti pubblici di forniture**», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- «**appalti pubblici di servizi**», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di lavori.

SOGLIE

L'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici, le **soglie di rilevanza comunitaria**, che sono soggette ad **aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea**.

Alla data della redazione del presente documento, la soglia comunitaria, relativamente **agli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dagli Atenei**, è pari ad **euro 221.000,00, oltre IVA**. Pertanto, le istruzioni riportate nel presente documento si riferiscono agli acquisti di importo pari o inferiore a tale valore. Le disposizioni normative di riferimento sono quelle contenute nell'articolo 36 del **Dlgs 50/2016**, rubricato "**contratti sotto soglia**". [*vedi infra*].

Dal 01.01.2020 saranno operative le nuove soglie definite dalla Commissione europea: per gli appalti di servizi e forniture, la soglia comunitaria sarà pari ad euro 214.000,00.

DISTINZIONE TRA "PROCEDURE" E "STRUMENTI" DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA

Le **tipologie di procedure per l'affidamento di contratti di beni e servizi sotto – soglia** sono quelle delineate dalla normativa contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici: **affidamento diretto, procedure negoziate e procedure aperte**.

Gli **strumenti di acquisto** sono i mezzi che l'ordinamento mette a disposizione al fine di eseguire le procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia: in particolare, **Convenzioni quadro, Accordi quadro**,



Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione, quali strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A..

La distinzione rileva in quanto, come in parte anticipato nel paragrafo *“Analisi del Quadro normativo di riferimento”*, le Università hanno l’obbligo di utilizzare determinati strumenti di acquisto nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti in discorso e devono scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti. Nel seguito, vengono illustrati, in dettaglio, tali obblighi, per poi passare all’esame delle procedure di acquisto.

OBBLIGHI DI ACQUISTO IN FORMA CENTRALIZZATA

Per l’affidamento di servizi e forniture, di qualsiasi importo e tipologia, l’Ateneo deve ricorrere alle **Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.**, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

DEROGA ALL’OBBLIGO NORMATIVO DI RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CONSIP S.P.A..

L’art. 1, comma 510, della **Legge n. 208/2015** prevede la **possibilità di acquistare in deroga rispetto all’obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.**

In particolare, l’acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere **previamente autorizzato dall’organo di vertice amministrativo, mediante provvedimento motivato**. Nell’ambito dell’Ateneo, **per le Strutture decentrate, il provvedimento potrà essere adottato dal Direttore del Dipartimento**. Il provvedimento motivato di autorizzazione di cui all’art. 1, comma 510°, della **Legge n. 208/2015** va trasmesso alla **competente Sezione di controllo della Corte dei Conti**⁴, con l’unica eccezione degli atti di autorizzazione concernenti gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, per i quali si rinvia al paragrafo *“Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche”*.

Si precisa altresì che, alla luce dei primi orientamenti della Corte dei Conti, l’inidoneità per mancanza di caratteristiche essenziali che legittima la deroga all’obbligo di acquisti centralizzati *«[...] deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene o il servizio oggetto di Convenzione e sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno»* (delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 20 aprile 2016, n. 38).Le “caratteristiche essenziali” dovranno essere verificate alle luce del Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale), che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip.



Non è necessario attendere l'esito del controllo della Corte dei Conti per procedere ad effettuare gli acquisti, poiché l'esame dei provvedimenti di autorizzazione è configurabile quale «*controllo sulla gestione*» e «*finanziario-contabile*» (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 26 luglio 2016, n. 12). L'apposita autorizzazione non è necessaria nel caso di indisponibilità di Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A..

Qualora pur essendo attive Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le stesse siano inidonee per mancanza di caratteristiche essenziali, l'eventuale affidamento con modalità diverse dalla Convenzione Consip dovrà essere autorizzato dall'organo di vertice amministrativo e dovrà essere trasmesso, a cura dell'organo medesimo, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni sono state definite da ultimo con Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale).
Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale.



II MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (Me.PA.) – ANALISI DELLE MODALITA' DI ACQUISTO ALL'INTERNO DEL SISTEMA

Per gli **acquisiti di beni e servizi di importo superiore ad euro 5000,00**, gli Atenei hanno l'obbligo di fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [Me.PA.]

Per gli **acquisti di beni e servizi di carattere informatico e di connettività**, tale obbligo sussiste indipendentemente dall'importo dell'acquisto.

L'obbligo di ricorso al Me.PA. non ricorre per gli acquisiti di beni e servizi funzionalmente collegati alle attività di ricerca.

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta o trattativa diretta.

Si ritiene opportuno soffermarsi sulle specifiche modalità di acquisto nell'ambito del Me.PA., in quanto si ritiene che esse siano rilevanti ai fini dei contenuti dei provvedimenti di affidamento che l'Amministrazione deve adottare nell'ambito delle procedure per acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, in un'ottica di standardizzazione degli stessi. Nell'ambito del Me.PA., è possibile utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

- **Ordine diretto di Acquisto (OdA):** uno strumento mediante il quale è possibile acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Me.PA., compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema
- **Richiesta di Offerta (RdO):** strumento mediante il quale è possibile condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA., richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e **aggiudicando** al miglior offerente;
- **Trattativa diretta:** strumento mediante il quale è possibile negoziare con un unico operatore economico.

Va ribadito quanto già anticipato nel paragrafo "*distinzione tra <procedure> e <strumenti> di acquisto di beni e servizi sotto soglia*": tutte le tipologie sopra riportate rappresentano **strumenti di acquisto** di carattere telematico e **non tipologie di procedure di affidamento**. *Ordine Diretto di Acquisto, Richiesta di Offerta e Trattativa Diretta* **non sono procedure di acquisto ma solo strumenti informatici**, ovvero **un insieme di funzionalità della piattaforma telematica per scambiare informazioni in modo strutturato, al fine di eseguire procedure di acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. E' sempre la normativa che individua quali procedure di acquisto possiamo eseguire con tali strumenti informatici.**



La scelta dello strumento di acquisizione deve essere effettuata in relazione all'importo della procedura.

In particolare:

- per le **procedure di importo fino a 40.000,00 euro**, è possibile utilizzare l'Ordine diretto, la Trattativa diretta e la Richiesta di Offerta;
- per le **procedure di importi pari o superiori a 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria** è possibile solo formulare una Richiesta di Offerta con consultazione, ove esistenti, di **almeno** cinque operatori economici.



ALTRI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.p.A.

Si ritiene opportuno soffermarsi brevemente anche sugli altri strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A. in quanto gli stessi **possono essere utilizzati nell'ambito delle acquisizioni sotto soglia comunitaria:**

- **Accordi Quadro:** sono accordi conclusi tra Consip S.p.A. e più operatori economici, al fine di stabilire le condizioni base (qualità, termini, condizioni, ecc.) degli "appalti specifici" che saranno aggiudicati successivamente dalle singole Amministrazioni. In particolare, gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip S.p.A. a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell'ambito dell'Accordo quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze.
- **Sistema dinamico di acquisizione:** processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Per l'aggiudicazione nell'ambito dello SDA.PA., le amministrazioni seguono le norme della procedura ristretta, di cui all'art. 61 del Codice. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito dello SDA.PA. Il Sistema è caratterizzato da una **procedura bifasica: Fase 1** - pubblicazione da parte di Consip S.p.A. di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi; **Fase 2** – indizione e aggiudicazione di "appalti specifici" in cui le amministrazioni, definendo i quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell'appalto, invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta.

Come già anticipato e riportato, in dettaglio, nel paragrafo successivo, **il ricorso a tali strumenti è obbligatorio per gli acquisiti di beni e servizi informatici e di connettività, di qualunque importo.**



ACQUISIZIONE DI BENI APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Come anticipato nel paragrafo “*Analisi del contesto normativo di riferimento*”, per alcune merceologie sussistono **peculiari obblighi di acquisto**. Rinviandosi a quanto riportato in detto paragrafo in merito a energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (di non stretto interesse delle Strutture, perché gestiti dall’Amministrazione Centrale) , in questa sede si farà riferimento alla sola disciplina degli acquisti relativi ai **servizi e ai beni informatici e di connettività**. In particolare, la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512°, per tale categoria merceologica, ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).

Tale obbligo si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro, non risultando in tali casi applicabile l’esonero previsto dal sopra citato art. 1, comma 450° della **legge 27 n. 296/2006** (come modificato dall’art. 1, comma 130° della legge n. 145/2018).

L’art. 1, comma 516° della **Legge n. 208/2015** prevede la possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso di strumenti Consip esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all’A.N.AC. e all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). **Per i Dipartimenti, la determina è adottata dal Direttore.**

Per determinate categorie merceologiche (servizi e beni informatici, energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile e buoni pasto) occorre tenere in considerazione norme specifiche che stabiliscono più stringenti obblighi di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip.



LE TIPOLOGIE DI PROCEDURE

Ai fini della individuazione della procedura da seguire occorre distinguere tra:

1. Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
2. Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria.

Gli affidamenti sono riportati nelle tabelle che seguono:

1)AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO:

OGGETTO	IMPORTO	Procedura - Art. 36 c.2 lett. a) Dlgs 50/2016
Affidamenti di servizi e forniture	Inferiore a 40.000,00 €	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di ... servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

2) AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

OGGETTO	IMPORTO	Procedura - Art. 36 c.2 lett. b) Dlgs 50/2016
---------	---------	--



Affidamenti di servizi e forniture	Pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di ... servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore ... alle soglie di cui all'articolo 35..., mediante affidamento diretto previa valutazione ... , di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...;
---	--	--

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento e degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., come sopra illustrati, è stato delineato l'iter da seguire ai fini dell'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e sono stati predisposti schemi di atti da adottare nell'ambito di detto iter.

A tal fine, si è distinto tra affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria.

L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, tramite **affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici**, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice.

L'iter procedurale che viene delineato di seguito per tali affidamenti ed i format di provvedimenti che sono stati predisposti tengono conto, fermo il quadro normativo sopra illustrato, dei seguenti specifici aspetti:

- a) **Obbligo di ricorso al Me.PA.** stabilito dall'articolo 1 comma 450 della **legge n. 296/2006**, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018 per affidamenti di importi pari o superiori ad euro 5000,00;
- b) **Possibilità di utilizzare, nell'ambito del Sistema Me.PA., gli strumenti dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta e della Richiesta di Offerta;**
- c) Invito, formulato con **circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409**, di ricorrere al Me.PA., per gli acquisti di importo inferiore a 5000,00 euro, in situazioni eccezionali, debitamente motivate;
- d) **Assenza dell'obbligo di preventiva consultazione di numero minimo di operatori economici;**



- e) Possibilità di individuare l'operatore economico cui affidare il contratto mediante **indagini di mercato o mediante consultazione di elenchi di operatori economici**, istituiti all'interno dell'Amministrazione o anche resi disponibili nell'ambito del Me.PA.
- f) **Assenza, attualmente, di un elenco di operatori economici [Albo] istituito all'interno dell'Amministrazione**
- g) **Obbligo del rispetto del criterio di rotazione**, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1° del Codice, e delineato nelle **Linee Guida A.N.AC. n. 4**, secondo quanto di seguito specificato:
- 1. è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente.** Deve trattarsi dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi. **L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente. In particolare:**
 - 2. il ri-affidamento all'uscente** deve essere motivato in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione⁷.
 - 3. la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali non sia stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione** [es.: pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse nel quale sia indicato che tutti coloro che risponderanno all'avviso ed in possesso dei requisiti saranno invitati alla selezione].
 - 4. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro⁸, è consentito derogare al principio di rotazione**, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre.

⁷ *Si ritiene che sia sufficiente far riferimento al canone motivazionale dell'«esecuzione a regola d'arte». In tal senso, cfr. T.A.R. Marche, I, 20 novembre 2019, n. 707: «quanto alla motivazione (...) in merito all'invito dell'appaltatore uscente, la stessa appare adeguata, avendo la stazione appaltante richiamato l'elevato livello di soddisfazione del committente pubblico maturato nel corso del precedente rapporto contrattuale, dovuto al rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi, all'affidabilità e alla disponibilità dimostrate dall'operatore, ed alla crescente qualità delle prestazioni fornite»].*

⁸ Per completezza, in questa sede, va evidenziato che il riferimento all'importo di euro 1.000,00 - contenuto nelle Linee Guida ANAC 4 - potrebbe ritenersi oggi "aggiornato" all'importo di euro 5.000,00. Infatti, nella relazione AIR alle Linee Guida 4, l'ANAC, nel commentare gli "affidamenti di modesto importo", ed individuandoli in quelli di valore inferiore ad euro 1000,00 euro, faceva esplicito riferimento all'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i., rappresentando quanto segue: "«l'Autorità ha comunque ritenuto opportuno prevedere, per gli affidamenti di più



Di seguito, l'iter da seguire:

- **Indagine di mercato.** Tale attività può essere svolta mediante:
 - a) acquisizione di preventivi;
 - b) consultazione di elenchi di operatori economici;
 - c) pubblicazione di un avviso di indagine di mercato.

Le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato possono variare in relazione alla tipologia ed all'importo dell'affidamento e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

E' competenza del Responsabile del Procedimento l'individuazione della modalità più idonea, in relazione alla specificità dell'affidamento, allo svolgimento dell'indagine di mercato.
- **Adozione della determina a contrarre** che deve indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti.
- **Stipula del contratto**, che può avvenire: **a)** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri; **b)** tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell'art. 32, comma 10°, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

modesto importo (infra 1000 euro,...) la possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare alla rotazione, con motivazione sintetica da esplicitare nella determina o nell'atto equivalente e, con essa, ai divieti di reinvio/riaffidamento. Si ritiene infatti che, per gli acquisti di carattere bagatellare, atti per lo più a soddisfare esigenze immediate di acquisto, specie nelle realtà di minori dimensioni, l'applicazione integrale della rotazione potrebbe penalizzare l'operatività delle strutture; si consideri, vieppiù, che per acquisti contenuti entro la predetta soglia non opera neppure l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 450 L. n. 296/2006 e s.m.i., di utilizzare i mercati telematici (es. MEPA). Resta, in ogni caso, come evidenziato, l'obbligo di motivare sinteticamente le ragioni che inducono la stazione appaltante a disattendere la rotazione, pur in presenza dei presupposti applicativi». Può essere, quindi, corretto, per identificare l'affidamento di modesto importo che consente di derogare al principio di rotazione, sia pure con "scelta sinteticamente motivata", il rinvio alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450.

A seguito della modifica recata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'importo è stato tuttavia innalzato da un valore inferiore a EUR 1.000 a un valore inferiore a EUR 5.000. Quest'ultimo, allora, dovrebbe essere il valore da considerarsi, anche se l'ANAC non ha aggiornato (*rectius*: "dopo lo sblocca cantieri non ha potuto aggiornare") le linee guida n. 4 sul sotto soglia. In ogni caso, il risvolto pratico dell'innalzamento della soglia è minimo: nella determina di affidamento, la motivazione di deroga al principio di rotazione deve sempre sussistere, anche se può essere esplicitata sinteticamente.



L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite affidamento diretto. L'iter prevede:

1. Indagine di mercato;
2. Adozione di determina a contrarre;
3. Stipula del contratto.

I format di provvedimenti contenuti nell'Appendice, che tengono conto delle diverse categorie di fattispecie di affidamento che possono venire in rilievo nell'ambito degli acquisti di beni e servizi inquadrabili in questa fascia di importo, sono i seguenti:

- **Allegato 1:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di preventivi";
- **Allegato 2:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di avviso";
- **Allegato 3:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
- **Allegato 4:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con unico operatore economico";
- **Allegato 4 bis:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con più operatori economici";
- **Allegato 5:** Format di "Determina di indizione di procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per importi inferiori ad euro 40.000,00";
- **Allegato 6:** Format di "Determina di aggiudicazione a valle di procedura di affidamento indetta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per importi inferiori ad euro 40.000,00"



L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

L'articolo 36 comma 2 lettera b) prevede che l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria avvenga previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare mediante indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici.

In merito a tali affidamenti, non sembrerebbe esservi una chiara differenza tra le procedure di affidamento diretto previa consultazione di operatori economici e le (tradizionali) procedure negoziate senza bando. Sul punto, non essendovi indicazioni provenienti da orientamenti giurisprudenziali nonché di interventi da parte dell'A.N.AC., ad eccezione delle **Linee Guida n. 4**, si suggerisce, in via prudenziale, di procedere, per tali affidamenti, secondo le modalità tipiche delle procedure negoziate senza bando. Infatti, considerato che il Codice, per tali affidamenti, comunque richiede l'applicazione di meccanismi selettivi che necessitano di una consultazione di più operatori che deve avvenire necessariamente nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice (trasparenza, libera concorrenza, rotazione, ecc.), si ritiene che le modalità di svolgimento della procedura negoziata siano le più idonee a garantire il rispetto del dettato normativo senza incidere negativamente sui tempi necessari per pervenire all'affidamento e sull'efficienza ed efficacia dell'operato dell'Amministrazione.

L'iter procedurale che viene delineato di seguito per tali affidamenti tiene conto dei seguenti aspetti:

- a) **Obbligo di ricorso al Me.PA.** stabilito dall'articolo 1 comma 450 della **legge n. 296/2006**, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018;
- b) **Obbligo di consultazione di almeno cinque operatori economici;**
- c) **Possibilità di individuare tali operatori mediante indagini di mercato o mediante consultazione di elenchi di operatori economici**, istituiti all'interno dell'Amministrazione o anche resi disponibili nell'ambito del Me.PA.
- d) **Assenza, attualmente, di un elenco di operatori economici [Albo] istituito all'interno dell'Amministrazione**
- h) **Obbligo del rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1° del Codice, e delineato nelle **Linee Guida A.N.AC. n. 4**, secondo quanto di seguito specificato:
 5. **è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento.** Deve trattarsi dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi.
L'affidamento al contraente uscente (o all'operatore economico invitato e non affidatario



nel precedente affidamento) ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente. In particolare:

6. **il ri-affidamento all'uscente** deve essere motivato in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
7. **l'affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario**, deve essere motivato tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
8. **la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali non sia stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione** [es.: pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse nel quale sia indicato che tutti coloro che risponderanno all'avviso ed in possesso dei requisiti saranno invitati alla selezione].

Di seguito, l'iter da seguire:

1. Avvio della procedura

La procedura prende avvio con l'emanazione della **determina a contrarre**, ovvero di atto ad essa equivalente, che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, **la procedura che si intende seguire** con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

- Con particolare riferimento alla **procedura che si intende seguire** nella determina a contrarre dovrà essere indicato:
 - a) Se si intende procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, facendo ricorso allo strumento della **RDO aperta, con invio dell'invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici abilitati** alla categoria merceologica di riferimento nell'ambito del Sistema Me.PA. **In tal caso, si ritiene possa prescindere dalla previa esplorazione del mercato mediante Avviso di manifestazione di interesse** in quanto l'invito a presentare offerta viene rivolto a tutto l'elenco di operatori economici disponibile sul mercato elettronico cui l'Amministrazione è obbligata ad attingere.



- b) Se si intende procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, facendo ricorso allo strumento della **RDO ristretta, con invio dell'invito a presentare offerta ai soli operatori economici abilitati alla categoria merceologica di riferimento nell'ambito del sistema Me.PA. che abbiano risposto positivamente ad un avviso di manifestazione di interesse pubblicato preventivamente dall'Amministrazione ai fini della selezione degli operatori economici da invitare**, precisando:
- ✓ il numero (almeno cinque) di operatori che saranno destinatari della richiesta di offerta laddove, in risposta all'avviso, dovessero pervenire più di cinque (o diverso e maggiore numero, secondo la valutazione dell'Amministrazione in relazione allo specifico affidamento) manifestazioni di interesse;
 - ✓ le modalità con cui saranno scelti, tra gli operatori interessati, quelli destinatari dell'invito [in alternativa: sorteggio o criteri specifici individuati dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia/caratteristiche dello specifico affidamento];
- c) Se si intende procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando con invio dell'invito a presentare offerta **ai soli operatori economici che abbiano risposto positivamente ad un avviso di manifestazione di interesse pubblicato preventivamente dall'Amministrazione ai fini della selezione degli operatori economici da invitare, laddove l'oggetto dell'affidamento non trovi rispondenza in una delle categorie merceologiche disponibili nell'ambito del Sistema Me.PA.** . Anche in questo caso, occorre precisare:
- ✓ il numero (almeno cinque) di operatori che saranno destinatari della richiesta di offerta laddove, in risposta all'avviso, dovessero pervenire più di cinque (o diverso e maggiore numero, secondo la valutazione dell'Amministrazione in relazione allo specifico affidamento)) manifestazioni di interesse;
 - ✓ le modalità con cui saranno scelti, tra gli operatori interessati, quelli destinatari dell'invito [in alternativa: sorteggio o criteri specifici individuati dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia/caratteristiche dello specifico affidamento];

2. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo

L'Amministrazione può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

La procedura delineata alla precedente lettera a) individua gli operatori economici da invitare sulla base della sola consultazione degli elenchi di operatori economici disponibili nel sistema di Mercato elettronico cui l'Amministrazione è obbligata ad attingere.



La procedura delineata alla precedente lettera b) individua gli operatori economici da invitare sulla base di una indagine di mercato mirata a restringere, in base a criteri oggettivi, il campo degli operatori economici presenti nell'ambito del mercato cui l'Amministrazione è obbligata ad attingere.

La procedura delineata alla precedente lettera c) individua gli operatori economici da invitare sulla base della sola indagine di mercato, senza il ricorso ad elenchi di operatori economici ed attingendo al mercato tradizionale.

- **Con particolare riferimento all'indagine di mercato:**

- a) viene utilizzato un **avviso pubblico**, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua appetibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, **viene pubblicato un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ferma la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità**. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- b) Vengono **analizzate le manifestazioni di interesse ricevute** [dal RUP o da Seggio appositamente costituito]
- c) Vengono formalizzati i risultati dell'indagine di mercato.

A. INDAGINI DI MERCATO MEDIANTE AVVISO:

1. PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO:

- Valore dell'affidamento
- Elementi essenziali del contratto
- Requisiti di partecipazione
- Numero minimo e/o massimo di operatori da invitare
- Criteri di selezione degli operatori economici
- Modalità per comunicare con la stazione appaltante
- [eventuale] sorteggio per selezionare gli operatori

2. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Sul sito della Stazione Appaltante o mediante altre forme di pubblicità per almeno 15 giorni (o 5 giorni in caso di urgenza)

3. ANALISI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RICEVUTE

4. FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI



3. Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati

Vengono **invitati a presentare offerta** contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli delineati dalle **Linee guida A.N.AC. n. 4**:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, tenendo conto che, nelle procedure sotto soglia, le Amministrazioni godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del Codice;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8°, **Decreto Legislativo n. 50/2016**, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- le modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa.

4. Svolgimento delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute di gara avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche (nel caso in cui sia stato scelto il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa) e di verbalizzazione delle relative attività.

5. Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario

La verifica dei requisiti di carattere generale e, ove indicati nella lettera di invito, dei requisiti di carattere speciale.



6. Stipula del contratto

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumenti analoghi negli altri Stati membri (art. 32, comma 14°, del Codice). Ai sensi dell'art. 32, comma 10°, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

I format di provvedimenti contenuti nell'Appendice, che tengono conto delle diverse categorie di fattispecie di affidamento che possono venire in rilievo nell'ambito degli acquisti di beni e servizi inquadrabili in questa fascia di importo, sono i seguenti:

- **Allegato 5 bis:** Format di "Determina di indizione per procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta Aperta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per importi pari o superiori ad euro 40.000,00";
- **Allegato 6 bis:** Format di "Determina di aggiudicazione a valle di procedura di affidamento indetta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per importi pari o superiori ad euro 40.000,00"
- **Allegato 7:** Format di "Determina di indizione di procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, con previo avviso, per acquisti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 extra Me.PA";
- **Allegato 7 bis:** Format di "Determina di indizione di procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, con previo avviso, per acquisti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 mediante RDO";
- **Allegato 8:** Format di "Determina di aggiudicazione a valle di procedura di affidamento indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016".

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00

In riferimento agli acquisti unitari pari o superiori alla **soglia di 40.000 euro**, gli Atenei, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, devono adottare il **programma biennale degli acquisti di beni e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. In attuazione dell'art. 21 comma 8° del Codice, è stato emanato il **Decreto 16 gennaio 2018, n. 14** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57, del 9 marzo 2018, avente ad oggetto *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"*, in vigore dal 24 marzo 2018.



L'art. 7 comma 6 del decreto ministeriale prevede che l'aggiornamento della programmazione deve essere approvato entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio.

Ai fini della redazione della programmazione biennale di Ateneo relativa agli acquisiti di importo superiore a 40.000,00 euro, le Strutture decentrate devono approvare la programmazione biennale degli acquisti di importo superiore a 40.000,00 euro rispondente ai propri fabbisogni; tale programmazione sarà acquisita ai fini della redazione della programmazione di Ateneo, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Alla data della redazione del presente documento è in corso l'istruttoria per la programmazione 2020/2021.

Nell'ambito del programma, devono essere individuati i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche **comunicano**, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo **superiore a 1 milione di euro** che prevedono di inserire nella programmazione biennale al **Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori**, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 20813.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono **pubblicati** sul sito dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome.



PRECISAZIONI CONCLUSIVE

Il presente documento ha lo scopo di soddisfare l'esigenza di adottare soluzioni procedurali e provvedimentali immediatamente attuabili in un **contesto normativo che, alla data della presentazione del documento, è ancora in via di definizione proprio relativamente agli aspetti che coinvolgono le questioni affrontate. Infatti, come illustrato, non è stato ancora emanato il regolamento unico al quale l'articolo 36 comma 7 del Codice demanda la disciplina: delle "modalità relative alle procedure" per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; delle "indagini di mercato"; "per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"; delle "specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata".**

Tale Regolamento – di cui è disponibile in rete una bozza di testo (peraltro già oggetto di differenti versioni)- **dovrà cominciare l'iter previsto per l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica all'interno del quale dovrà confluire.** Pertanto, le soluzioni riportate nel presente documento, pur se di immediata attuazione, dovranno essere oggetto di successivi approfondimenti ed aggiornamenti alla luce della normativa di prossima introduzione, con la cui entrata in vigore sarà possibile delineare un quadro procedimentale e provvedimentale definitivo, eventualmente anche da rendere oggetto di un Regolamento di Ateneo.

